

ORDINANZA MUNICIPALE
per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Il Municipio di Dalpe

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.
- Il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023.

ordina:

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art 2. Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo la richiesta viene mantenuta secondo la data di entrata per l'anno successivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- c) installazione di un impianto solare fotovoltaico
- d) batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- e) installazione impianti solari termici
- f) abbonamenti trasporto pubblico;
- g) biciclette elettriche;
- h) stazioni di ricarica domestiche per automobili elettriche;

CAPITOLO 2

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Condizioni generali e procedura

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.dalpe.ch

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

³ Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.

⁴ La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

Art. 5 Risanamento energetico di edifici esistenti

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 20% del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a 2'000 CHF.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

Art 6 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o un impianto a legna in pezzi in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² Per gli impianti a pompa di calore o a pellet l'incentivo è concesso unicamente se questi beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 20% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 2'000 CHF per impianto a pompa di calore o a pellet.

⁴ Per gli impianti a legna in pezzi è concesso un incentivo di 2'000 CHF.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 7 Installazione impianti solari fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di 2'000 CHF per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

Art 8 Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

³ La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.

⁴ L'importo concesso ammonta a 500 CHF + 250 CHF/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di 1'000 CHF per impianto.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

Art 9 Installazione impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 20% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 1'000 CHF per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

CAPITOLO 3

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art 10 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.dalpe.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art 11 Abbonamenti trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'importo concesso ammonta a:

- 80% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di 600 CHF per anno civile;
- 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) e per adulti a beneficio dell'AVS, ritenuto un importo massimo di 400 CHF per anno civile;
- 25% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di 200 CHF per anno civile;

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

⁴ L'accesso all'incentivo per gli apprendisti o studenti sino ai 25 anni compiuti è dato unicamente per le zone di percorrenza relative al tragitto di formazione. Al formulario di richiesta del sussidio deve essere allegata la Dichiarazione dell'istituto scolastico che certifica l'iscrizione per l'anno scolastico in corso.

Art 12 Biciclette elettriche

L'importo concesso ammonta al:

- 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 250 CHF per bicicletta elettrica.

Art. 13 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche

L'importo forfettario concesso ammonta a:

- 200 CHF per l'installazione di una stazione di ricarica domestica per la ricarica di veicoli elettrici.

CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art 14. Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.

³ Il Municipio di Dalpe, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

Art 15 Entrata in vigore

¹ È adottata dal Municipio con Ris. Mun. no. 482/2023 del 4 settembre 2023 e viene pubblicata agli albi comunali dal 5 settembre 2023 al 5 ottobre 2023.

² La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

³ Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC)

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario: